Istituto Comprensivo Statale "ANNA FRANK"
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tel. +39 0922 60 31 98 - www.icsfrankag.edu.it - e-mail: agic820005@istruzione.it - PEC: agic820005@pec.istruzione.it
*Via Matteo Cimarra, 5/A - 92100* ***AGRIGENTO***
codice fiscale 80004590842 - codice univoco UFRPFL

**Circolare n.36 / 2026-2027** **Agrigento, 25 settembre 2026**

**AI DOCENTI**

**AI GENITORI**

**AL PERSONALE ATA**

**AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA**

**ALLA BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO**

**OGGETTO: Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni – A. S. 2026/2027 – Misure organizzative.-**

Con la presente si impartiscono apposite **disposizioni organizzative**, valide per l'intero anno scolastico, volte a garantire il buon funzionamento della scuola, la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emana, pertanto, la presente direttiva, che ripercorre gli aspetti peculiari di uno degli obblighi più pregnanti posti dalla legge a carico del personale della scuola che è l'obbligo di vigilanza sugli alunni.

Si precisa che nelle classi della scuola secondaria, plessi "Anna Frank" e "Vincenzo Reale", nei quali è in atto la sperimentazione DADA, fermi restando gli obblighi normativi di vigilanza, le disposizioni si applicheranno fatte salve le peculiarità organizzative di cui allo specifico regolamento.
Preliminarmente occorre osservare che **l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo scaturisce automaticamente dall'iscrizione e dalla frequenza scolastica**, anche quando non espressamente prevista in alcun documento; si estende a tutto il periodo di permanenza dell'alunno all'interno della scuola e, in alcuni casi, anche all'esterno dell'edificio scolastico. L'obbligo di vigilanza si sostanzia nel dovere specificamente gravante sulla scuola e sui soggetti in essa operanti, di porre in essere tutte quelle attività idonee e sufficienti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni.

Più precisamente la Corte di Cassazione ha ritenuto, con orientamento consolidato, che la scuola per esonerarsi da responsabilità deve dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, "il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità dell'evento" (per tutte, si veda Cass. Civ., Sez. III, 18 aprile 2001, n. 5668).

**Docenti**

Si precisa che sui docenti grava un **obbligo di diligenza**. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con la diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente

stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione.

La **responsabilità dei Docenti** rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). […] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. **Le persone indicate** dai commi precedenti **sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto**" (2048).

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Si cita, a tal proposito, quanto disposto nell'art. 44 comma 7 del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024 che richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Presentarsi in **ritardo** in classe espone il docente all'attribuzione di responsabilità di vario tipo; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante ed è fonte di responsabilità disciplinare. Se i ritardi i dovessero verificarsi per causa di forza maggiore, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

**La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente** (ed eventualmente al co-docente), anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto o a all'assistente all'autonomia e alla comunicazione (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività. A maggior ragione, il docente non lascia la classe ad eventuali tirocinanti che, in quanto tali, non sono assimilabili al personale dipendente.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto. La posizione dei banchi non va modificata, nel rispetto dei principi di sicurezza.

È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno la costante aerazione dei locali, anche nella stagione invernale. Considerato che in molte aule gli infissi possono essere fonte di pericolo, nelle more che l'ente proprietario risponda positivamente alle segnalazioni effettuate, sarà cura del docente adottare idonee misure di prevenzione allorché si debbano aprire le finestre.

**Collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che è tenuto ad indossare apposito **cartellino di riconoscimento**, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CNNL

vigente. Il collaboratore scolastico, che non è un precettore, è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

## ART. 1 MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

**L'ingresso e l'uscita degli alunni** vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, nonché alle particolari esigenze delle varie sedi scolastiche, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto

**Docenti**

Nell'orario DADA (plessi "Anna Frank" e "Vincenzo Reale" gli alunni accedono al plesso, si dirigono verso gli armadietti e poi raggiungono autonomamente l'aula dove li attende il docente.

Ogni docente preleverà gli alunni rispettando i percorsi di afflusso e deflusso indicati (scuola primaria)

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula (scuola primaria) e devono tramite la tenuta del registro elettronico:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l'ora precisa dell'entrata in ritardo;
- verificare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- richiedere la presentazione del certificato medico nei casi previsti;
- riporre in una busta i cedolini e i certificati di giustificazione, la cui custodia è affidata al coordinatore/tutor, il quale avrà cura di depositare i certificati e le altre documentazioni rilevanti presso l'ufficio alunni;
- segnalare tempestivamente al dirigente scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

**Collaboratori scolastici**

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso all'entrata e all'uscita degli alunni;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima del termine delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

## ART. 2 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

**Docenti**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative e

disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe.

I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli alunni tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto (comprese le pertinenze esterne) e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni (salvo particolari e documentate esigenze di salute).

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, registrando le uscite, di norma un alunno per volta per il solo **uso dei servizi igienici**, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

Anche se i servizi igienici presenti negli immobili di pertinenza dell'Istituto sono operativi e disponibili a qualsiasi ora per gli alunni minori e il personale, se ne consiglia l'uso in fasce orarie predefinite per garantire un minore assembramento.

Gli alunni/e che chiedono di andare in bagno saranno autorizzati dei docenti secondo le seguenti modalità: gli alunni di sesso maschile potranno recarsi in bagno esclusivamente uno alla volta; le alunne potranno recarsi due per volta.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

**Gli insegnanti, nei casi di indisciplina, non devono allontanare gli alunni dalla classe**, facendoli sostare nei corridoi, in quanto tale misura non consente di garantire la loro vigilanza ed è fonte di responsabilità per il docente per il quale, durante l'esecuzione della misura, non viene meno, ma anzi si innalza il relativo dovere. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a ricorrere ad altri provvedimenti disciplinari ed al dialogo con gli alunni e con le loro famiglie.

I docenti sono altresì invitati a segnalare, preferibilmente per il tramite del referente di plesso, alla Presidenza e al D.S.G.A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

**Collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

## ART. 3 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

**Docenti**

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente al fine della vigilanza sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito

nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

**Collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

## ART. 4 VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO

**Docenti**

**L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza**, ma assolve ad importanti funzioni educative e di socializzazione. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando con gli alunni.

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a:

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

**I docenti e/o i collaboratori scolastici** dovranno aprire le finestre durante il periodo della ricreazione per favorire il necessario ricambio dell'aria all'interno delle aule.

La durata della pausa didattica ricreativa viene fissata in n. 10 minuti durante i quali i docenti vigileranno sugli alunni ai sensi dell'art. 2048 del cc. I docenti di sostegno dovranno, nell'esercizio della contitolarità con il docente curricolare, assistere e tutelare particolarmente l'alunno diversamente abile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva.

**Gli alunni e il personale scolastico:**

- osserveranno le misure di sicurezza.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza/sanificazione dei servizi igienici. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi e che determinano assembramenti (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, lanciarsi oggetti, ecc.).

**Alunni**

Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

La dislocazione dei docenti deve essere diffusa in tutta l'area interessata, prestando la necessaria attenzione. In particolare, devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che bisogna evitare qualsiasi tipo di assembramento e situazioni che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Nelle sezioni/classi in cui è prevista, durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le opportune norme igieniche e di comportamento.

**Collaboratori scolastici**

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose;

- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica nella scuola dell'infanzia.

## ART. 5 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

**Docenti**

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- a riportare la sezione/classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi;
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

**Alunni**

Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante; in particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente, né il docente può attendere gli alunni in palestra, ma deve recarsi in classe e successivamente spostarsi con gli alunni.

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di co-presenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti DADA.

Nei plessi di scuola primaria del quadrivio per accedere alla palestra occorre uscire dal cancello della scuola e percorrere un brevissimo tratto in via della Fratellanza, pertanto i docenti assicureranno la massima vigilanza.

**Collaboratori scolastici**

Su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del D.S.G.A., i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad un altro locale in ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

## ART. 6 USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

## ART. 7 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

**Docenti**

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione assegnato dal Comune, per il tramite di appositi enti accreditati, deve garantire costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

## ART. 8 USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

VIGILANZA DEGLI ALUNNI ALL'USCITA DA SCUOLA IN CASO DI RITARDO DEI GENITORI

**Docenti**

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;
- accompagnare gli alunni, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;

- consegnare i minori i al genitore o alle persone da questi formalmente delegate;
- sorvegliare il minore in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico, fino all'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente.

**Collaboratori scolastici**

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e i cancelli esterni;
- garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione;
- sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari quando, in casi straordinari opportunamente documentati, sono loro affidati.

## ART. 9 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

**Docenti**

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

**Collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

## ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

**La presente circolare ha carattere permanente**, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali o degli OO.CC relative alle misure di prevenzione e protezione per l'anno in corso.

**I signori Assistenti Amministrativi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio di nuovi docenti o collaboratori scolastici avranno cura di consegnare copia delle presenti disposizioni organizzative.**

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come "ordine di servizio" per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

I fiduciari di plesso, in qualità di preposti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sul concreto utilizzo dei DPI e sull'attuazione delle presenti disposizioni.

I referenti di plesso avranno cura di restituire agli uffici di segreteria (Ufficio Personale) una copia della presente con **firma di presa visione da parte di tutto il personale in servizio nel plesso**.

***LA DIRIGENTE SCOLASTICA***
***Prof.ssa Carmela Campo***
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.